

# Comune di Torre Mondovì

Provincia di Cuneo

*Verbale nr. 02 dell'Organo di Vigilanza del 06/04/2020*

*Variazione di Bilancio del 06/04/2020*

Il Sottoscritto Agnello Walter, Revisore Unico del Comune di Torre Mondovì esprime il seguente parere in merito alla Variazione di Bilancio nr. 1 del 06/04/2020 in riferimento al bilancio in esercizio provvisorio 2020/2022.

In conformità agli obblighi di vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, posti a carico dell'Organo di Revisione, dall'art 147quinques del Tuel;

Preso atto che il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità del Comune Torre Mondovì ed è svolto nel rispetto delle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione;

Visto il disposto dei commi 4 e 5 dell'art 175 Tuel:

"4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata." Si evidenzia come la presente variazione sarà recepita dal Consiglio Comunale che andrà ad esaminare il Bilancio preventivo 2020/2022

**l'Organo di Revisione** ha condotto delle verifiche sulla bozza di deliberazione di giunta avente ad oggetto variazioni di bilancio adottate – in via d'urgenza – da parte della Giunta (delle quali si allega l'elenco dettagliato) - con l'obiettivo primario di appurare che le variazioni prospettate assicurino – comunque - il mantenimento del pareggio di bilancio.

Dalle elaborazioni condotte è risultato che:

[A] Il Totale complessivo Entrate del bilancio previsionale 2020-2022 eguaglia il Totale complessivo Spese per tutti e tre gli esercizi, assicurando quindi un puntuale pareggio di bilancio complessivo.

[B] il totale del Titolo II della Spesa, "Spese in conto capitale" (interventi finanziati con le Entrate iscritte nei titoli quarto e quinto) è risultato variato.

(C) l'urgenza del provvedimento è stata giustificata;

E' stata altresì accertata:

[C] la non movimentazione:

- di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio, nonché
- di somme tra residui e competenza.

Quindi l'ottemperanza al comma 7, art 175 Tuel.

L'Organo di Revisione ha poi verificato il rispetto, dopo l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 conseguente alle variazioni.

A] di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, richiesti dall'art 193 Tuel, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 Tuel,

B] del saldo-obiettivo di vincoli di finanza pubblica di cui all'art 1, comma 466 della Legge n. 232/2016,

traendo le seguenti risultanze finali:

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Equilibrio di parte corrente:	accertato X	accertato X	accertato X
	non accertato	non accertato	non accertato
Equilibrio in conto capitale:	accertato X	accertato	accertato X
	non accertato	non accertato X	non accertato
Equilibrio complessivo:	accertato X	accertato	accertato X
	non accertato	non accertato X	non accertato
Pareggio di bilancio (art 1, co. 466, Legge n. 232/2016)	accertato X	accertato	accertato X
	non accertato	non accertato X	non accertato

In questo contesto è stato accertato che nel **Prospetto (aggiornato) sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2020-2022** contenente le **previsioni di competenza triennali**:

1] le **entrate finali** sono quelle rilevate ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, al netto dei contributi a valere sul fondo Imu-Tasi (comma 20, art 1, L. 208/15) e le **spese finali** sono quelle riportate ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;

2] non sono stati considerati nel saldo gli stanziamenti di spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dei Fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione,

In conclusione, l'Organo di Revisione,

- in attuazione della sua funzione di espressione di pareri consultivi al Consiglio, nelle materie indicate dall'art 239 comma 1°, lett. b] del Tuel;
  - posto che l'oggetto delle verifiche condotte rientra nella materia di cui al punto b.2] del 1° comma, art 239 Tuel;
- esprime
- **parere positivo** - senza rilievi da porre - sulla proposta di deliberazione della Giunta delle variazioni di bilancio adottate

- **giudizio positivo di congruità, coerenza ed attendibilità contabile** delle previsioni di bilancio assestate, motivato dal fatto che le verifiche sopra rappresentate permettono di affermare - con ragionevole certezza - che le variazioni prospettate assicurano il mantenimento:

Δ il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio, richiesti dall'art 193 Tuel, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 Tuel,

Δ il raggiungimento del saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all'art 1, comma 466 della Legge n. 232/2016.

L'Organo di Revisione

(Il Revisore Unico)

